



Condizioni generali di acquisto per le società del Gruppo COMI (CGA)

Definizioni riportate in queste condizioni generali di acquisto: L'Acquirente è una società del Gruppo Comi, ovvero, facente capo a COMI S.p.A., con sede in Ciserano (BG), alla via Liegi n. 2, Codice fiscale/P. IVA 00347620163. Il Fornitore è la ditta alla quale è destinato l'ordine di acquisto. La Fornitura è ogni tipo di fornitura di materiali, beni o servizi che costituiscono oggetto dell'ordine di acquisto. Le CGA sono le clausole riportate nel presente documento. Le condizioni speciali sono le clausole riportate sull'ordine di acquisto dell'Acquirente. I capitolati e le specifiche tecniche sono i documenti che definiscono i requisiti tecnico-operativi della Fornitura.

Art. 1 – Prescrizioni generali. Le CGA costituiscono parte integrante dell'ordine di acquisto e vengono applicate come clausole essenziali dello stesso. Solamente le condizioni speciali riportate nei singoli ordini di acquisto sono prevalenti rispetto alle CGA e possono costituire una deroga alle stesse. Le CGA e le eventuali condizioni speciali non possono essere modificate né subire aggiunte se non in presenza di accordo scritto fra l'Acquirente e il Fornitore. Le CGA si applicano a tutti gli ordini di acquisto trasmessi dall'Acquirente al Fornitore. Nel caso in cui uno o più previsioni delle presenti CGA risultassero per qualsiasi motivo inefficaci o contrarie a norme imperative di legge, l'inefficacia e/o la contrarietà a norme imperative di legge non si estendono alle altre previsioni contenute in queste CGA. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti CGA e nelle condizioni speciali riportate nei singoli ordini di acquisto, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 2 – Accettazione delle Condizioni Generali di Acquisto e dell'ordine di acquisto. Il Fornitore formalizza l'accettazione dell'ordine di acquisto restituendo la copia dell'ordine di acquisto debitamente timbrata e sottoscritta per accettazione. Se entro il termine di cinque (5) giorni dalla sua ricezione il Fornitore non ha provveduto alla restituzione dell'ordine di acquisto debitamente sottoscritto, l'ordine stesso si intende accettato in tutte le sue parti e l'Acquirente si riserva la facoltà di annullare l'ordine di acquisto in qualsiasi momento. L'ordine di acquisto costituisce, per il Fornitore, la completa accettazione dell'ordine stesso e dei documenti e degli allegati di riferimento (CGA, specifica tecnica, capitolato, etc.). Salvo diversa comunicazione che il Fornitore deve far pervenire all'Acquirente prima dell'inizio dell'esecuzione dell'ordine di acquisto e, in ogni caso, entro cinque (5) giorni dal ricevimento dell'ordine di acquisto medesimo, le CGA si intenderanno tacitamente accettate dal Fornitore.

Art. 3 – Pattuizione completa. L'ordine di acquisto, le presenti CGA, le condizioni speciali e gli eventuali allegati (specifica tecnica, capitolato, etc.) rappresentano l'accordo completo tra le parti e superano ogni precedente pattuizione in merito all'oggetto della Fornitura.

Art. 4 – Termini di consegna. Il Fornitore si impegna ad attenersi strettamente ai termini di consegna riportati sull'ordine di acquisto e ai relativi Incoterms 2020 che sono da considerarsi essenziali ed accettati.

Art. 5 – Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e del credito. Il Fornitore non ha facoltà di cedere a terzi, nemmeno parzialmente, l'ordine di acquisto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. È esclusa la cedibilità del credito del Fornitore che dovesse derivare dall'ordine di acquisto dell'Acquirente, se non in presenza di preventiva ed espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

Art. 6 – Forza Maggiore. In presenza di un sopravvenuto evento di Forza Maggiore (quale, a titolo meramente esemplificativo, terremoti, incendi, epidemie, etc.) che possa compromettere le date di consegna concordate è obbligo del Fornitore informare immediatamente per iscritto l'Acquirente, specificando l'entità del ritardo conseguente stimata o reale. Il Fornitore deve in ogni caso intraprendere tutte quelle azioni dirette a ridurre il ritardo e a recuperare il tempo perduto. L'eventuale nuova data di consegna dovrà essere concordata tra l'Acquirente e il Fornitore in relazione all'impedimento derivante dalla causa di Forza Maggiore. Nel caso la causa di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a sessanta (60) giorni, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere l'ordine di acquisto in qualsiasi momento mediante invio di Raccomandata A/R o PEC o fax al Fornitore.

Art. 7 – Consegne e imballaggio. Le consegne dei materiali dovranno essere accompagnate dai prescritti documenti di spedizione sui quali dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: - data, - codice materiale, - descrizione del prodotto/servizio, - quantità, - peso lordo e netto dei colli, - mezzo di spedizione e, qualora la fornitura sia relativa a componenti da realizzare su disegno dell'Acquirente, - una copia del disegno dovrà essere allegata al DDT. Il Fornitore deve provvedere ad un imballo adeguato della Fornitura secondo quanto specificato nell'ordine di acquisto oppure, se non specificato, secondo le migliori tecniche generalmente applicate negli usi del commercio, rimanendo comunque responsabile per tutti i danni subiti dalla Fornitura quale conseguenza di un imballaggio non idoneo.

Art. 8 – Penali per ritardi di consegna. Salvo quanto previsto alla precedente clausola n. 6 (Forza Maggiore) e impregiudicati il diritto dell'Acquirente di risolvere il rapporto e il diritto al risarcimento del danno, in presenza di ritardi della Fornitura oggetto dell'ordine di acquisto, l'Acquirente si riserva di applicare al Fornitore una penale dello 2,5% del valore dell'importo, indicato sull'ordine di acquisto, della Fornitura non consegnata nel termine contrattualmente stabilito, per ciascuna settimana completa o parziale maturata di ritardo. L'importo totale della penale non potrà superare il 10% del valore dell'ordine di acquisto della Fornitura in ritardo, restando comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Acquirente.

Art. 9 – Prezzi. In assenza di clausole espressamente previste nell'ordine di acquisto, i prezzi si intendono fissi e non revisionabili.



Art. 10 – Fatture. Le fatture dovranno essere intestate come segue: denominazione e sede dell'Acquirente. Tutte le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere: - numero e data dell'ordine di acquisto dell'Acquirente, - codice fornitore attribuito dall'Acquirente, - elenco delle voci di fornitura nella sequenza indicata nell'ordine di acquisto, - quantità fornita, - N° del documento di trasporto, - N° dei colli consegnati e - classificazione doganale ed origine della merce.

Art. 11 – Controllo della Fornitura. L'accettazione della Fornitura è subordinata all'accertamento della sua conformità alle condizioni, quantità e qualità richieste nell'ordine di acquisto dell'Acquirente. Alla consegna della merce ordinata e comunque entro trenta (30) giorni dalla consegna, l'Acquirente effettuerà gli opportuni controlli quantitativi e qualitativi. Qualora il prodotto/servizio fornito non corrispondesse a quanto pattuito contrattualmente esso verrà rifiutato e messo a disposizione del Fornitore per l'eventuale sostituzione, a sua cura e spese, con altro conforme alle prescrizioni contenute nell'ordine di acquisto, fermo e impreviudicato ogni diritto dell'Acquirente, incluso il diritto alla risoluzione del rapporto e al risarcimento del danno. Per le contestazioni relative alla non conformità della fornitura dell'ordine di acquisto, i termini indicati dall'art. 1495 Codice Civile si intendono derogati a trenta (30) giorni. Nel caso di forniture da effettuarsi a consegne ripartite, l'eventuale non conformità di una sola partita all'ordine di acquisto darà facoltà all'Acquirente di annullare l'intero ordine e rifiutare le successive partite.

Art. 12 – Garanzia. Ferme le previsioni di legge, il Fornitore garantisce la piena proprietà del prodotto venduto e la legittimità del trasferimento e garantisce che la Fornitura è immune da mancanze di qualità e vizi che la rendano inadatta all'uso per la quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, siano essi apparenti od occulti. Il Fornitore è responsabile dei danni direttamente ed indirettamente provocati a cose e/o a persone e direttamente ed indirettamente imputabili ad una parte o a parti difettose e/o non conformi della sua Fornitura. Il Fornitore è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni richiesta di risarcimento, pregiudizio, danno, onere, costo, esborso, in conseguenza della non conformità e non affidabilità della Fornitura, risarcendo l'Acquirente degli eventuali danni subiti ovvero corrispondendo il dovuto in conseguenza di quanto precede. Fermo quanto precede, il Fornitore è in ogni caso obbligato a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni onere, costo, spesa o risarcimento comunque derivante da eventuali reclami ricevuti da clienti e/o da terzi in relazione a quanto oggetto della Fornitura.

Art. 13 – Infortunati. La Fornitura oggetto dell'ordine di acquisto deve essere garantita conforme alle vigenti disposizioni antinfortunistiche. Il Fornitore si impegna ad apporre tale dicitura sulla fattura di riferimento.

Art. 14 – Recesso unilaterale. L'Acquirente si riserva la facoltà di recedere in parte o interamente dall'ordine di acquisto in qualsiasi momento, anche dopo che l'ordine di acquisto stesso ha avuto un principio di esecuzione, con comunicazione a mezzo Raccomandata A/R o PEC o fax da inviarsi al Fornitore con un preavviso di quindici (15) giorni. In tal caso, a fronte della consegna della Fornitura fino alla data del recesso, l'Acquirente riconoscerà al Fornitore un importo pari al valore della prestazione regolarmente eseguita, a prezzi convenuti.

Art. 15 – Risoluzione. In caso di infrazione o non osservanza, da parte del Fornitore, di una o più clausole riportate nell'ordine di acquisto, nelle CGA e negli eventuali allegati e, in particolare, nel caso di violazione delle clausole di cui ai sovrastanti nn. 4, 5, 7, 11, 12, 13 e dei sottostanti nn. 18, 19, 20, 23, l'Acquirente ha facoltà di risolvere l'ordine di acquisto con comunicazione a mezzo Raccomandata A/R o PEC o fax inviato al Fornitore, fermo in ogni caso, per l'Acquirente, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito a causa della violazione. L'Acquirente potrà inoltre risolvere l'ordine di acquisto nel caso si verificassero le seguenti condizioni: acquisizione da parte di una società terza del controllo del Fornitore, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, insolvenza, liquidazione, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento o procedure analoghe del Fornitore.

Art. 16 – Documentazione. Senza ulteriori oneri rispetto al prezzo pattuito per la Fornitura, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente, contestualmente alla consegna della Fornitura, tutta la documentazione tecnica nella lingua specificata dall'Acquirente. In particolare, nel caso di Fornitura di macchine, stampi, *chiller* e termoregolatori, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente il relativo manuale d'uso e di manutenzione; nel caso di Fornitura di parti singole che non costituiscono un macchinario di per sé completo e funzionante, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente la scheda tecnica della Fornitura.

Art. 17 – Ispezioni e controlli presso il Fornitore. L'Acquirente si riserva il diritto, previo preavviso, di inviare persone o organismi di controllo presso lo stabilimento del Fornitore, per verificare, in qualsiasi momento e durante le normali ore di lavoro, l'andamento della fabbricazione, la qualità dei materiali impiegati ed il corretto adempimento di tutte le obbligazioni da questi assunte con l'ordine di acquisto, nel rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza applicabili in materia. Tali ispezioni e controlli non sollevano il Fornitore dai propri obblighi contrattuali e dalle garanzie previste dalla legge e/o previste dalla documentazione inerente la Fornitura.

Art. 18 – Attrezzature, materiali di proprietà dell'Acquirente. I disegni, gli stampi, le attrezzature, i pezzi campione, i supporti informatici consegnati dall'Acquirente al Fornitore per l'esecuzione dell'ordine di acquisto rimangono di proprietà dell'Acquirente e rivestono carattere di riservatezza; essi dovranno essere custoditi e conservati dal Fornitore con la massima cura e diligenza e restituiti all'Acquirente, ad ordine di acquisto esaurito, in buono stato di conservazione. È espressamente concordato che gli stessi non possono in alcun caso essere riprodotti, che devono essere utilizzati dal Fornitore solo per l'esecuzione dell'ordine di acquisto dell'Acquirente e che non potranno essere trasferiti o dati in utilizzo a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Resta inteso che i marchi di proprietà o concessi in licenza all'Acquirente sono e rimangono in proprietà esclusiva / licenza del medesimo e non potranno essere in alcun modo trasferiti a terzi, modificati o utilizzati per altri fini diversi da quelli strettamente connessi alla Fornitura.

Art. 19 – Forniture di produzione brevettata. Il Fornitore garantisce che la Fornitura non è prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e la liceità dell'uso e del commercio tanto in Italia che all'estero. Il Fornitore garantisce altresì che la Fornitura non viola in alcun modo i diritti di soggetti terzi. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Acquirente da ogni danno e/o onere



(incluse le spese legali) che dovessero derivargli da qualsivoglia rivalsa, azione legale o richiesta di risarcimento da parte di terzi per l'uso ed il commercio di quanto sopra citato.

Art. 20 – Riservatezza. Il Fornitore si impegna a non fare pubblicità facendo il nome dell'Acquirente. Tutte le informazioni contenute nell'ordine di acquisto, negli eventuali suoi allegati e che dovessero essere fornite dall'Acquirente nel corso della Fornitura devono essere considerate strettamente confidenziali e riservate.

Art. 21 – Legge Applicabile e Giurisdizione. L'ordine di acquisto sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge italiana tranne per quanto espressamente pattuito in queste CGA o nelle condizioni speciali. Qualsiasi controversia derivante da o connessa con l'ordine di acquisto sarà sottoposto in via esclusiva al Foro di Bergamo.

Art. 22 – Privacy. L'Acquirente informa che i dati personali del Fornitore saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, con modalità manuali, informatiche e telematiche, per le finalità connesse e strumentali (e per il periodo di tempo necessario) all'esecuzione dell'ordine di acquisto e la gestione del rapporto commerciale. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la stipulazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale e il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con l'Acquirente. I dati potranno essere comunicati a società terze per lo svolgimento di attività economiche (per esempio istituti bancari) o per l'assolvimento di norme di legge (per esempio studi commercialisti, avvocati e consulenti). I dati non saranno diffusi. Il Fornitore potrà esercitare i propri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e, in particolare, il diritto di accedere ai dati, di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano e/o di ottenerne la cancellazione, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione degli stessi, rivolgendosi al titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Acquirente.

Art. 23 – Principi comportamentali: Codice Etico dell'Acquirente. Il Fornitore dichiara di conoscere le prescrizioni contenute nel codice etico (il "Codice Etico") adottato dal Gruppo COMI, il quale è da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'ordine di acquisto. Il Fornitore dichiara di avere preso visione del Codice Etico e di accettarlo integralmente, astenendosi da comportamenti ad esso contrari e impegnandosi ad aderirvi in proprio e, ai sensi dell'art. 1381 Codice Civile, per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. L'inosservanza da parte del Fornitore dell'impegno assunto nella presente clausola determina un inadempimento grave dell'ordine di acquisto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, fermo in ogni caso, per l'Acquirente, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito. Il Codice Etico è disponibile al seguente sito aziendale: <https://comispa.it/codice-etico>

Art. 24 – Ricambi. Il Fornitore garantisce all'Acquirente, per un periodo di dieci (10) anni dalla Fornitura, l'approvvigionamento di ricambi e assistenza in relazione all'ordine di acquisto originario.

Data ...

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, compreso, dandone atto mediante separata sottoscrizione, i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Acquisto per le società del Gruppo COMI (CGA): Art. 2 (Accettazione delle Condizioni Generali di Acquisto e dell'ordine di acquisto), Art. 5 (Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e del credito), Art. 6 (Forza Maggiore), Art. 8 (Penali per ritardi di consegna), Art. 11 (Controllo della Fornitura), Art. 12 (Garanzia), Art. 14 (Recesso unilaterale), Art. 15 (Risoluzione), Art. 21 (Legge Applicabile e Giurisdizione).

Data ...

Il Fornitore